



COPIA

COMUNE DI TAGLIO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

N. **120** DEL 27-10-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL FABBISOGNO TRIENNALE DI PERSONALE ANNI 2022-2024 E DOTAZIONE ORGANICA. MODIFICA DELIBERA G.C. N.33/2022 E DELIBERA G.C. N.112/2022 DI APPROVAZIONE DEL PIAO

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventisette** del mese di **ottobre**, alle ore **12:00**, presso questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno

Eseguito l'appello risultano:

MARANGONI LAILA	SINDACO	P
SACCHETTO MATTEO	VICE SINDACO	A
MARANGONI ALESSANDRO	ASSESSORE	P
BOVOLENTA CLAUDIA	ASSESSORE	P
PREGNOLATO RENATO	ASSESSORE	P

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TARGA MICHELA.

MARANGONI LAILA in qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e richiamata la propria precedente deliberazione n. 33 del 24/03/2022 ad oggetto **“APPROVAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2022-2024 E DOTAZIONE ORGANICA”**;

RAVVISATA la necessità, al fine di ottimizzare il funzionamento degli uffici, di modificare l'atto suddetto

PREMESSO CHE:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

CONSIDERATO CHE:

- con le nuove dinamiche in ordine alle politiche organizzative e del lavoro ed in particolare le disposizioni di contenimento della spesa di personale disposte dalla vigente normativa, si ritiene di procedere alla pianificazione del fabbisogno di personale nel rispetto dei vincoli e dei limiti fissati dalla normativa suddetta;
- con tale provvedimento si adempie alle disposizioni di cui al Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali in virtù delle quali gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla pianificazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 e programmano altresì le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione della spesa di personale stabiliti dalla normativa stessa;
- in tal senso si è ritenuto di procedere alla definizione del Piano dei fabbisogni di personale 2022-2024, nel rispetto degli strumenti di programmazione già adottati, tenendo conto delle sopravvenute evoluzioni, nonché delle esigenze funzionali dell'Ente definite sulla base delle criticità emerse anche da un monitoraggio con le figure apicali dell'Ente e degli obiettivi contenuti nei vigenti documenti programmatici;

VISTI:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6- ter;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, che parimenti, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

DATO ATTO CHE:

- condizioni limitative in materia di assunzioni sono stabilite dall'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 160/2016), in base al quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- i provvedimenti attuativi dell'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019, nella versione modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (comma 853 della Legge n. 160/2019), stabiliscono che la spesa del personale, su cui calcolare il rapporto con le entrate correnti, non sia più solo quella consolidata (ex. Comma 557 della Legge 296/2006), ma ha affidato ad un decreto ministeriale l'individuazione della fascia nella quale collocare i Comuni in base al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti;

RISCONTRATO CHE è intervenuto un radicale cambiamento a seguito dell'introduzione dei nuovi criteri sanciti dal **DM 17 marzo 2020 pubblicato in GU 27 aprile 2020** in attuazione dell'art. **33, comma 2 del D.L. 34/2019**, per individuare l'ammontare delle risorse che consentano una sostenibilità finanziaria della spesa, con abbandono del riferimento esclusivo alla spesa del personale storicizzata, sostituito con nuovi parametri che valorizzano anche le entrate correnti. Per quanto concerne la decorrenza delle nuove regole, il legislatore ha attribuito il potere di individuarne la relativa data, attraverso la sua indicazione da parte di un decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I nuovi criteri sono entrati in vigore il **20 aprile 2020**.

In sintesi, con il d. l. 34/2019, è stato definito il nuovo "valore soglia", da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

RILEVATO CHE in data 8/6/2020 è stata resa nota la circolare del 13 maggio esplicativa a cura del DFP relativa al DM sopracitato;

DATO ATTO CHE con delibera di C.C. n. 22 del 6.06.2022 è stato approvato il Rendiconto 2021, per cui il nuovo "valore soglia" ai sensi del suddetto decreto, dovrà essere calcolato tenendo conto dell'ultimo rendiconto approvato;

CONSIDERATO CHE per ragioni prudenziali il totale delle entrate correnti 2021 è stato determinato in € 6.168.284,14, al netto delle entrate straordinarie che sono state incassate dall'Ente per emergenza Covid 19;

PRESO ATTO CHE

- la situazione del comune di Taglio di Po è la seguente, vedi **ALLEGATO A** per il dettaglio:

- spese del personale consuntivo anno 2018: euro **1.163.626,20**
- media delle entrate correnti **2019/2020/2021** ridotte FCDA 2021: **5.066.887,66**
- Rapporto in percentuale: **22,43%**

- l'ente si trova pertanto nella condizione di cui all'art 4 comma 1 e 2 del citato decreto, che di seguito si riporta, attestandosi con un valore inferiore alla soglia del **26,90%** prevista per la propria fascia demografica:

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta inferiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 1 del presente comma possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;

In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i Comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, la spesa del personale registrata nel 2018,

secondo la definizione dell'articolo 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla tabella 2, che per l'anno 2022 è stato determinato al 24,00%;

Pertanto l'ente procederà a definire la propria programmazione che appare compatibile con il vincolo di sostenibilità finanziaria ex art.33, comma 2, del DL 34/2019 e con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2022-2024;

La capacità assunzionale del comune di Taglio di Po per il triennio 2022/2024, calcolata esclusivamente sulla base delle cessazioni programmate per l'anno 2022/2024 con i valori individuati nel DM stesso (stipendio tabellare oltre a Oneri Riflessi escluso Irap) è la seguente (per il dettaglio vedi **ALLEGATO B**):

- capacità determinata dalle cessazione anno 2022 (98,27% spesa): euro **138.826,52**
- capacità determinata dalle cessazione anno 2023 (100% spesa): euro **52.852,52**
- capacità determinata dalle cessazione anno 2024 (0,00% spesa): euro **51.471,48**

L'Ente anche a fronte delle proposte dei Responsabili dei Servizi, ritiene di dover proporre il seguente piano assunzionale per il triennio 2022/2024, il cui dettaglio con l'individuazione del costo annuo a regime è analizzato nell'**ALLEGATO C** e la conseguente modifica della dotazione Organica dell'ente, come dettagliata nell'**ALLEGATO D**.

- Sintesi Piano assunzionale in termini di costi:
- Piano assunzionale anno 2022: **€ 136.423,95**
- % utilizzo del turn over: **98,27%** al fine di rispondere alle prescrizioni di cui al DM citato;
- Piano assunzionale anno 2023: **€ 78.756,27**
- % utilizzo del turn over: **100,00%** al fine di rispondere alle prescrizioni di cui al DM citato;
- Piano assunzionale anno 2024: **0,00**
- % utilizzo del turn over: **0,00%** al fine di rispondere alle prescrizioni di cui al DM citato;

La previsione della spesa del personale (al netto dell'IRAP) nel bilancio di previsione 2022 è pari ad euro **1.255.898,33** mentre il costo a regime per l'annualità 2023 sarà pari ad euro **1.287.950,23** ed il costo a regime per l'anno 2024 sarà pari a ad euro **1.224.367,57**; tali valori risultano comunque significativamente più bassi del limite di spesa del DM 17 marzo 2020, calcolato come da tabella allegato A;

Tale piano appare compatibile con il Bilancio di previsione 2022, 2023 e 2024;

Si segnala inoltre che, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art.9, comma 28 del D.L.n.78 del 31 maggio 2010 e s.m.i., modificate dal 2014 dalla legge 114/2014 (articolo 11, comma 4 bis) il tetto di spesa annuo per lavoro flessibile è fissato per l'anno 2022, al 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009, oppure nel caso in cui l'ente locale non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali flessibili, al costo sostenuto nell'intero triennio 2007/2009, (per i comuni in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557, articolo1, della legge 296/2000);

RILEVATO che nel rispetto dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), che introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, si è verificato con i Responsabili di Area che non risultano situazioni di eccedenza di personale.

CONSIDERATO pertanto che risulta necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

CONSIDERATA quindi la necessità di prevedere per il triennio 2022 – 2023 - 2024, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti sostituzioni di personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di riferimento:

- **ANNO 2022 - TEMPO INDETERMINATO**

Piano come da allegati B e C parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Si prevede il collocamento a riposo di due unità e tre cessazioni.

Si prevedono di conseguenza cinque assunzioni

- **ANNO 2023 - TEMPO INDETERMINATO**

In vigenza dell'attuale normativa

Si prevede il collocamento a riposo di due unità.

Si prevedono due assunzioni;

- **ANNO 2024 - TEMPO INDETERMINATO**

In vigenza dell'attuale normativa

Si prevede il collocamento a riposo di due unità.

Non si prevedono nuove assunzioni;

VISTO che il sopra riportato Piano dei fabbisogni di personale relativo agli anni 2022-2023-2024 risulta *inferiore al valore soglia per fascia demografica individuato dall'art. 4, Tabella 1 del D.P.C.M. 17.03.2020*;

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente del comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto in data 21/05/2018;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

VISTI gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/8/2000;

Con voti.....

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate.

1. Di approvare le modifiche al piano dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2022/2024 nel quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, nonché di contenimento della spesa di personale, i seguenti inserimenti:
 - **ANNO 2022 - TEMPO INDETERMINATO**
piano come da allegati B e C parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Si prevede il collocamento a riposo di due unità e tre cessazioni;
Si prevedono di conseguenza cinque nuove assunzioni;
 - **ANNO 2023 - TEMPO INDETERMINATO**
Si prevede il collocamento a riposo di due unità..
Si prevedono due assunzioni;
 - **ANNO 2024 - TEMPO INDETERMINATO**
Si prevede il collocamento a riposo di due unità.
Non si prevedono nuove assunzioni;
2. Di dare atto che la spesa derivante dal piano di cui sopra sia compatibile con i vigenti vincoli di Legge con riferimento ai nuovi criteri sanciti dall'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, in tema di contenimento della spesa di personale, come si evince dall'allegato "A";
3. Di approvare il calcolo della capacità assunzionale per il triennio 2022/2024 che si allega alla presente delibera sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che, ai sensi della normativa vigente per il triennio 2022/2024 la capacità assunzionale di ogni anno è il 100% delle cessazioni dell'anno precedente e dell'anno in corso e che, per il 2022, l'ente intende utilizzare il 98,27% di tale capacità, mentre per l'anno 2023 intende utilizzare il 100,00% e per l'anno 2024 il 0,00%, come da allegato "C";

4. Di allegare, sotto la lettera “ D” la “dotazione organica” aggiornata alla data odierna, prendendo contestualmente atto che non vi sono eccedenze di personale;
5. Di dare atto altresì che la presente determinazione di fabbisogno personale è adottata previo parere favorevole del Revisore Unico ai sensi dell’art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001;
7. Di dare infine atto che la presente deliberazione viene trasmessa alle parti sindacali, quale informazione preventiva;
8. Di trasmettere, ai sensi dell’art.6 ter c.5 D.lgs. 165/2001 il Piano Triennale dei fabbisogni del periodo 2022/2024 al Dipartimento della Funzione Pubblica entro 30 giorni dalla sua adozione, tenendo conto che fino all’avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal Piano;
9. Di pubblicare la modifica sul portale PIAO Dipartimento della Funzione Pubblica con le stesse modalità di pubblicazione del PIAO approvato con precedente delibera G.C. n.112 del 13.10.2022

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1°, DEL D.LGS 18.8.2000, N.267

OGGETTO

**APPROVAZIONE DEL FABBISOGNO TRIENNALE DI PERSONALE ANNI 2022-2024
E DOTAZIONE ORGANICA. MODIFICA DELIBERA G.C. N.33/2022 E DELIBERA
G.C. N.112/2022 DI APPROVAZIONE DEL PIAO**

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,
come disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dall'art.6 del D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di
comportamento aziendale esprime

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del servizio
F.to Barbon Giovanna

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,
come disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dall'art.6 del D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di
comportamento aziendale esprime

Parere in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to RODELLA CINZIA

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to MARANGONI LAILA



Il Segretario Comunale
F.to TARGA MICHELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.LGS 18.8.2000 N. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo on-line ove rimarrà per 30 giorni consecutivi.

Li _____



Il Vice Segretario Comunale
F.to RODELLA CINZIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li _____

Il Vice Segretario Comunale
Rodella Cinzia

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(ART. 125 D.LGS 18 8 2000 N. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi _____ giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari.



Il Vice Segretario Comunale
F.to RODELLA CINZIA



CERTIFICA ESECUTIVITA'
(ART. 134 COMMA 3 D.LGS 18.8 2000 N. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi Art. 134 comma 3 d.lgs 18.8 2000 n. 267.



Il Vice Segretario Comunale
F.to RODELLA CINZIA

